

**Circolare n. 1 – Febbraio 2004**

\*\*\*\*\*

**Segnalazioni in tema di novità legislative e proposte/disegni di legge, giurisprudenziali, e di prassi in materia di diritto fallimentare e societario**

**a cura del**

**Dott. Pino Sorrentino**

*Ha collaborato il Dott. Davide Carelli*

STUDIO TRIBERTI COLOMBO E ASSOCIATI  
VIA CARDUCCI 32 - MILANO

## **CIRCOLARE N. 1/2004**

### **1. GIURISPRUDENZA FALLIMENTARE**

#### **CASSAZIONE**

##### **1.1. Mancata approvazione del concordato e facoltà del debitore ad interloquire**

L'art. 179 l.f. non prevede che, prima della dichiarazione di fallimento quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, il debitore sia chiamato ad interloquire anche nei riguardi del provvedimento del giudice delegato che di quel mancato raggiungimento dà atto.

*(Cassazione civile Sez. I, Sentenza, 5 dicembre 2003, n. 18629)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

##### **1.2. Termine di prescrizione per la revocatoria ordinaria**

L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 l.f., si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 segg. c.c., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni; pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell'atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'attribuzione della sua cognizione al tribunale fallimentare, dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il dies a quo della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto quest'ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.

*(Cassazione civile Sez. I, Sentenza, 5 dicembre 2003, n. 18607)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.3. Dichiarazione Iva del curatore per il periodo prefallimentare**

In tema di Iva, la dichiarazione del curatore per il periodo prefallimentare è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività e, conseguentemente, fa sorgere il diritto della curatela fallimentare al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza. In tal caso, non è possibile per l'Amministrazione procedere ad una eventuale compensazione tra crediti IVA dell'imprenditore e successivi debiti d'imposta da parte del fallimento giacché diversi sono i soggetti contribuenti (imprenditore e curatela fallimentare).

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 15 dicembre 2003, n. 19169)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.4. Mezzi d'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento**

Contro la sentenza del tribunale dichiarativa dell'improponibilità di una domanda di revocazione ex art. 395 codice di procedura civile proposta contro una sentenza dichiarativa di fallimento possono essere esperiti soltanto i mezzi di impugnazione indicati dall'art. 403 codice di procedura civile, ossia quelli ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione, e cioè l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, non anche il ricorso per cassazione, atteso che i gradi di merito non sono esauriti, né è proponibile il ricorso ex art. 111 Cost., il quale è mezzo straordinario concesso solo quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento avente carattere decisivo.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 10 dicembre 2003, n. 18905)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.5. Agevolazione prima casa nella vendita fallimentare**

Non è possibile riconoscere l'agevolazione prima casa in caso di tardiva presentazione della dichiarazione, imposta a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. La Corte di cassazione ha precisato che anche nel caso di "acquisto" di prima casa da una vendita fallimentare, non è accettabile la dichiarazione emessa successivamente al decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato. Al contribuente è infatti consentito in questo caso chiedere che nell'atto di assegnazione sia inserita

l'attestazione secondo cui l'acquisto era compiuto per sopperire alla esigenza della prima casa.

*(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19151)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.6. Operatività speciale della compensazione fallimentare**

La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56, l.f., presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile, ferma restando la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246 c.c., stabilisce che essa non opera (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la compensazione del credito vantato da un agente assicurativo nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con il debito verso quest'ultima, in quanto esclusa dagli artt. 23 e 24 dell'accordo nazionale di categoria).

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 3 dicembre 2003, n. 18428)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.7. Assuntore del concordato fallimentare**

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d'appello oltre l'ambito definitivo dall'art. 344 c.p.c.

*(Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 2 dicembre 2003 n. 18382)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.8. Prevalenza dei crediti ipotecari su quelli prededucibili**

In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che

ineriscano ad obbligazioni sorte nell'ambito dell'amministrazione controllata, precedente al fallimento, anche nel caso non vi siano beni diversi da quelli ipotecati sul cui ricavo collocare utilmente i detti crediti prededucibili, salvo che gli stessi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati, ovvero comunque rechino ai titolari specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento), e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve in ogni caso gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.

*(Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 14 gennaio 2004, n. 335)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.9. Fallimento durante il giudizio in Cassazione**

Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. codice di procedura civile, ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

*(Cassazione civile, Sez. III, Sentenza, 1° dicembre 2003, n. 18300)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.10. Costituzione d'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti**

Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, n. 3 l.f., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.

*Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 7 gennaio 2004, n. 12*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.11. Prova della simulazione di compravendita e opponibilità al fallimento**

L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare deve essere provata per mezzo di contro

dichiarazione che deve avere data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, in quanto, qualora sia stata stipulata successivamente a quest'ultimo, integra una modifica del contratto originariamente stipulato e, quindi, è inidonea a dimostrare l'asserita simulazione.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 10 dicembre 2003, n. 18824)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

## **TRIBUNALI**

### **1.12. Impresa appartenente al gruppo e presupposti per l'ammissione in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria**

Anche nella procedura di amministrazione straordinaria sussiste lo stato di insolvenza quando viene accertata l'attuale immediata e non transitoria impossibilità, da parte di un'impresa, di fronteggiare i propri impegni e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

E' competente a conoscere dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale da intendersi quale sede effettiva, e cioè quella in cui opera il centro propulsore dell'attività dell'impresa.

Ai fini dell'ammissione in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa del gruppo è necessario che detta società venga direttamente o indirettamente controllata dall'impresa sottoposta alla "procedura madre" o dall'impresa che la controlla ex art. 80 c. 1 lett. b) n. 2) D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Ai fini dell'ammissione in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa del gruppo è necessario che detta società sia soggetta ad una direzione comune a quella dell'impresa soggetta alla "procedura madre" ex art. 80 c. 1 lett. b) n. 3) D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e che quindi sia provata l'esistenza di un unico centro propulsore o quantomeno decisionale per tutte le attività svolte dalle imprese del gruppo, indipendentemente dalla composizione

dei singoli organi amministrativi.

*(Tribunale Parma, Sentenza, 8 gennaio 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.13 Amministrazione straordinaria di impresa di gruppo**

A fini dell'ammissione in estensione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa del gruppo è necessario che detta società sia soggetta ad una direzione comune a quella dell'impresa soggetta alla "procedura madre" ex art. 80 c. 1 lett. b) n. 3) D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e che quindi sia provata l'esistenza di un unico centro propulsore della gestione o quanto meno decisionale per tutte le attività svolte dalle imprese del gruppo, indipendentemente dalla composizione dei singoli organi amministrativi.

*(Tribunale Parma, Sentenza 22 gennaio 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.14. Perentorietà del termine perentorio ex art. 98 e conseguenze per l'inosservanza**

Il termine di cui all'art. 98 l.f. è perentorio in considerazione delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, pertanto la sua inosservanza determina non solo l'inammissibilità dell'opposizione rilevabile d'ufficio e non sanabile nemmeno dalla tempestiva costituzione del curatore, ma anche l'impossibilità di proporre una nuova insinuazione di credito; conseguentemente la mancata costituzione in giudizio del creditore opponente rende improcedibile il giudizio ed immodificabile il provvedimento assunto dal giudice delegato in sede di verifica.

*(Tribunale Sulmona, Sentenza, 18 dicembre 2003)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

## **2. GIURISPRUDENZA SOCIETARIA**

### **CASSAZIONE**

#### **2.1. Reclami in sede di procedimento sanzionatorio in tema di intermediazione finanziaria**

In tema di procedimento sanzionatorio previsto in materia intermediazione finanziaria dall'art. 195, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della Corte d'appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento con cui, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, il Ministero del tesoro ha applicato la sanzione amministrativa) è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, Cost., non con il ricorso ordinario previsto dall'art. 360 c.p.c. Di conseguenza il vizio di motivazione del decreto è sindacabile in sede di legittimità e assume rilievo esclusivamente se si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo, ovvero in una mera apparenza di esso, perché sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla decisione, ovvero logicamente inconciliabili tra di loro, tali da integrare la violazione del precetto dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (in applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di censurare la motivazione sulla quale il decreto della Corte di appello aveva fondato l'accertamento di una situazione di interposizione da parte della s.p.a. che controllava, in modo totalitario, altra società di diritto lussemburghese, la quale aveva venduto un rilevante pacchetto azionario di una terza società, su incarico della controllante, senza dare tempestiva comunicazione alla Consob, come pure era tenuta a fare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), Reg. Consob n. 11520/1998).

I principi generali dettati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, valgono anche per le sanzioni previste dall'art. 192, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, atteso che l'art. 12, L. n. 689/1981 ha portata generale e prevede l'applicazione delle disposizioni dettate dal suo capo primo a tutte le violazioni di legge per la quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Pertanto, in caso di contestata violazione delle disposizioni dettate in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio,

una condotta può essere sanzionata soltanto se sussiste l'elemento soggettivo, il quale ai sensi dell'art. 3, L. n. 689/1981 si presume iuris tantum (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione di una sanzione al presidente e all'amministratore delegato di una società per azioni - la quale aveva, per il tramite di una società considerata interposta, alienato un consistente pacchetto azionario senza dare tempestivamente le prescritte comunicazioni, in violazione dell'art. 9, comma 1, lett b), Reg. Consob n. 11520/1998 -, in assenza di deduzioni svolte dagli oppositori, atte a superare la presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o all'impossibilità di evitarlo, tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta).

*(Cassazione 12 dicembre 2003, n. 19041)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **2.2. Il regime di agevolazioni tributarie per le fondazioni bancarie**

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG riservata ai soggetti elencati nell'art. 6, D.P.R. n. 601/1973, spetta anche alle fondazioni bancarie in ragione della finalità di interesse pubblico e di utilità sociale perseguite e considerato che "l'amministrazione della partecipazione" nella società conferitaria dell'azienda bancaria costituisce attività strumentale che fornisce le rendite necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e non ne forma l'oggetto principale. Sulla base dell'art. 12, secondo comma, D.Lgs. n. 153/1999, costituente disposizione di natura interpretativa, tale regime agevolativo è applicabile anche alle fondazioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione e con riferimento ai pregressi anni di imposta, purché tali soggetti abbiano perseguito "prevalentemente" fini di interesse pubblico e di utilità sociale ed abbiano di fatto presentato le condizioni per beneficiare dell'agevolazione.

*(Cassazione civile 18 dicembre 2003, n. 19445)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **2.3. Determinazione della base imponibile e trattamento delle perdite nelle fusioni**

In tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'imposta agli atti di fusione mediante incorporazione nella vigenza dell'art. 50, quarto comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le perdite della società incorporata, verificatesi negli esercizi precedenti a quello dell'ultimo bilancio approvato, devono essere escluse dalla determinazione della base imponibile, mentre devesi invece tenere conto delle perdite (e degli utili) successivi a detta data.

*(Cassazione civile 17 dicembre 2003, n. 19363)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **2.4. Imputazione degli utili in caso di mutamento della compagine sociale nelle società di persone**

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto una siffatta semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo e, quindi, insuscettibile di essere frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone - cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma - il diritto degli utili matura solo dopo l'approvazione del rendiconto.

*(Cassazione civile 16 dicembre 2003, n. 19238)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **2.5. Perfezionamento delle notifiche degli ufficiali giudiziari**

La Consulta, rigettando la questione di legittimità costituzionale degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, con la sentenza interpretativa in

oggetto, ha ribadito che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anche per le notifiche direttamente eseguite da quest'ultimo. Ripercorrendo quanto statuito dalla propria sentenza epocale n.477 del 2002, la Corte ha affermato che risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. La regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

*(Corte Costituzionale, Sentenza 13 - 23 gennaio 2004, n.28)*

*(Fonte: newsletter Filodiritto – sito di informazione professionale)*

## **CORTI DI APPELLO**

### **2.6. Reclamo avverso il ricorso contro la revoca della cancellazione di s.a.s.**

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 739, ultimo comma, c.p.c., il reclamo alla Corte d'Appello avverso il decreto del Tribunale che abbia rigettato il ricorso contro la revoca disposta dal giudice del registro, su istanza degli eredi di un socio, della cancellazione di una s.a.s., sulla base della prova della pendenza di un giudizio contenzioso avente ad oggetto la liquidazione della quota.

*(Corte d'Appello di Roma 9 gennaio 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **TRIBUNALI**

### **2.7. Revoca di amministratore unico di società di persone con due soli soci**

Il provvedimento costitutivo con il quale si revoca ai sensi dell'art. 2259 c.c. l'amministratore unico di una s.n.c. con due soli soci comporta automaticamente l'inefficacia della clausola statutaria attributiva del potere gestorio al socio amministratore revocato, cosicché torna nuovamente ad operare il regime legale di amministrazione disgiuntiva previsto dal legislatore (I).

La violazione degli obblighi inerenti alla qualità di amministratore può comportare oltre alla revoca dell'amministratore (ex art. 2259) anche l'esclusione del socio (ex art. 2286) soltanto allorquando le violazioni siano così gravi da incidere anche sul rapporto società socio, non essendovi coincidenza automatica tra le due fattispecie; richiedendo, anzi, l'art. 2286 c.c. il requisito della gravità nell'inadempimento ai fini dell'esclusione del socio (II).

*(Tribunale di Catania 19 dicembre 2003, ord.)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **3. NOVITA' LEGISLATIVE E PROPOSTE/DISEGNI DI LEGGE**

### **3.1. Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato d'insolvenza**

E' stato pubblicato in G.U. il decreto legge che prevede Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato d'insolvenza; esso si applica con l'obiettivo di attuare un programma di ristrutturazione aziendale, e non di liquidare l'azienda.

L'impresa in stato di insolvenza fa istanza al ministero delle Attività produttive di essere ammessa all'amministrazione straordinaria, il ministro ne esamina i motivi, controlla i requisiti e immediatamente vara l'amministrazione straordinaria, nominando il Commissario straordinario con poteri immediati. Quest'ultimo entro 60 giorni dovrà presentare un programma di ristrutturazione che deve passare al vaglio del ministro per le attività produttive. Il commissario avrà poteri di gestione di impresa assicurando la continuità della gestione ed altresì potrà fare "operazioni di cessione, con l'autorizzazione del ministro delle

attività produttive, ed anche potrà proporre azioni revocatorie". Le disposizioni del decreto in esame si applicano alle imprese in stato di insolvenza che abbiano un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille - compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni - e che abbiano debiti - inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate - per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

*D.L., 23 dicembre 2003, n. 347 (G.U. 24/12/2003, n. 298)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **3.2. In vigore dal 1° gennaio la Finanziaria per il 2004**

E' stata pubblicata in G.U. la legge Finanziaria per il 2004. Tra le principali novità si segnalano l'estensione dei condoni fiscali introdotti dalla Finanziaria 2003 ai redditi 2002; la previsione dell'obbligo di fattura per le imprese che aderiscono al concordato preventivo; la riduzione dell'IRAP agricola (proroga del regime speciale per gli imprenditori agricoli; per il 2004 aliquota al 3,75); la possibilità di operare la detrazione IRPEF al 41% per le ristrutturazioni edilizie entro l'importo massimo di 60 mila euro; la proroga della detrazione IRPEF al 41% per le ristrutturazioni sui fabbricati; l'esclusione dal condono edilizio degli abusi su aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e su terreni di uso civico; la riapertura dei termini degli investimenti per i crediti d'imposta della Tremonti-bis; un credito d'imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nel 2004 dalle imprese editrici di quotidiani e di periodici e dalle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione; l'individuazione delle società dai cui statuti deve essere eliminata la clausola che attribuisce al Ministero delle Finanze la titolarità di uno o più poteri speciali (golden share); la possibilità per commercialisti, muniti della firma digitale ed incaricati dai legali rappresentanti della società, di effettuare il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. mediante trasmissione telematica o su supporto informatico e di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento di un notaio.

*Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (G.U. 27 dicembre 2003, n. 299 - Suppl. ord. n. 196)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

### **3.3. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria**

La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

*D.L., 24 dicembre 2003, n. 350 (G.U. serie speciale 29/12/2003, n. 300)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **3.4. Nuova authority di controllo per la tutela del risparmio e la regolazione dei conflitti d'interesse tra banche ed imprese. DDL per la tutela del risparmio**

Il Consiglio dei Ministri del 3 febbraio ha approvato, dopo vari rimaneggiamenti, il disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio in un testo decisamente diverso rispetto alla prima bozza presentata dal Ministro dell'Economia. Al centro della riforma ci sono i poteri della Banca d'Italia e della Consob. La formula uscita dal Consiglio dei Ministri sembra lasciare le competenze in materia di stabilità del sistema bancario alla Banca d'Italia mentre alla Autorità, di nuova costituzione, saranno attribuite poteri in materia di trasparenza e vigilanza sugli intermediari finanziari. Mentre restano attribuiti alla COVIP e all'ISVAP i rispettivi poteri e competenze in materia di vigilanza dei fondi pensione e sulle imprese di assicurazione. La Consob viene soppressa e tutti i poteri confluiscono nel nuovo organismo che si chiamerà appunto "Autorità per la tutela del risparmio". Per la sua gestione e per l'esercizio dei poteri e delle competenze che le sono state trasferite l'Autorità per il risparmio potrà contare su parte del personale e delle dotazioni patrimoniali della Banca d'Italia. Un altro capitolo importante è quello della concorrenza. Su questo

terreno in un primo tempo era stato previsto una sostanziale corresponsabilità della Banca d'Italia e dell'Autorità per la concorrenza. Su questo punto però sembra che si sia profilata una intesa diversa durante l'esame del Consiglio dei Ministri. Infine un ulteriore punto fondamentale riguarda le sanzioni. Nel testo entrato in Consiglio è previsto un forte inasprimento delle pene per i reati che arrecano nocimento al risparmio: fino a 12 anni di carcere per chi cagiona un grave danno alla "fiducia del risparmiatore e del mercato", che in concorso con altre pene applicabili per false comunicazioni alla Autorità o la gestione infedele dei patrimoni possono raddoppiare.

*Schema DDL Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2004*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

### **3.5. Decreto legislativo di riforma del diritto societario**

Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 30 gennaio ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che modifica i decreti n. 5 e 6 del 2003 recanti la riforma del diritto societario, operando il coordinamento con i testi unici in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria, necessari al fine di modulare le novità introdotte dalla riforma del codice con gli strumenti di garanzia e di controllo previsti dai testi unici. Le modifiche al testo unico bancario nascono dall'esigenza di verificare se le nuove forme di partecipazione societaria, svincolate dal tradizionale rapporto con il capitale sociale e dai diritti partecipativi, si accordino con le previsioni limitative contenute nella normativa speciale; le modifiche al testo unico dell'intermediazione finanziaria mirano ad adattare le nuove forme di controllo endosocietario alle esigenze di monitoraggio dei sistemi di auditing.

*Decreto Legislativo: Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998*

*(Fonte: newsletter Filodiritto – sito di informazione professionale)*

### **3.6. Eliminazione della doppia imposizione tra società madri e figlie di stati diversi**

Il Consiglio europeo ha adottato una direttiva che estende i vantaggi introdotti dalle norme comuni nel 1990 (dir. 90/435/CEE), consistenti nell'esenzione dalle ritenute alla fonte dei dividendi e di altre distribuzioni pagati dalle società figlie alle proprie società madri, e nell'eliminazione della doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

La direttiva dispone che quando gruppi societari sono organizzati in catene di società, e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione deve essere eliminata per mezzo di esenzione o credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la società madre deve poter dedurre le imposte pagate da qualunque società affiliata alla catena. Gli stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

*Direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 123/CE (G.U.U.E. 13 gennaio 2004, L. 7)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **4. PRASSI**

### **4.1. Modello IVA per il 2004: istruzioni per il curatore fallimentare**

Per le operazioni eseguite nell'anno precedente le dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nel 2004 è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 15 gennaio 2004, il modello Iva 74 bis con le istruzioni per i curatori o i commissari liquidatori.

*Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2004*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **4.2. Aumenta la soglia antiusura**

La Banca d'Italia ha comunicato la nuova soglia per la definizione dei tassi anti-usura, validi per il primo trimestre 2004. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 108/96, i tassi, per non essere qualificati come usurari, non devono superare del 50% il tasso medio di riferimento sui mutui, ora pari al 4,24% contro il 4,15% del precedente trimestre. Per i mutui il limite è del

6,360% (era il 6,225% nel trimestre ottobre - dicembre 2003); per i prestiti personali è salito al 15.045%.

Per le aperture di credito in conto fino a 5.000 euro il tasso limite è del 18,615%; oltre i 5.000 euro scende al 14,250%. Per le cessioni il tasso sale al 31,800% per importi fino a 5.000 euro, mentre il limite è del 17,955% oltre tale soglia. Nel caso del leasing fino a 5.000 euro il tasso è del 20,895%; fino a 25.000 è del 13,875%; fino a 50.000 è dell'11,730% e oltre i 50.000 è dell'8,655%. Per i crediti finalizzati all'acquisto rateale fino a 1.500 euro il limite è del 26,445%; scende al 24,36% per importi fino a 5.000 e, oltre tale soglia, si abbassa a 17,025%.

*Comunicazione Banca d'Italia del 18 dicembre 2003, periodo di validità 1 gennaio – 31 marzo 2004*

*(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale )*

#### **4.3. Tassi di interesse applicabili per i casi di ritardato pagamento**

Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il saggio d'interesse applicabile per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali), è pari al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004. Ciò significa che il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali sarà del 9,02%. Si ricorda che, il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002, e che, in ogni caso, le parti possono liberamente derogare alla disciplina sul tasso di mora.

Il quadro dei tassi di interesse dall'entrata in vigore della nuova normativa è il seguente:

08.08.2002 - 31.12.2002 tasso applicabile del 10,35 %

01.01.2003 - 30.06.2003 tasso applicabile del 9,85 %

01.07.2003 - 31.12.2003 tasso applicabile del 9,10 %

01.01.2004 - 30.06.2004 tasso applicabile del 9,02 %

*Ministero dell'economia e delle finanze, Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004, n. 11.*

*(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale )*

#### **4.4. La compravendita di strumenti finanziari oggetto di sollecitazione**

La Consob, in risposta ad un quesito pervenutole da una società con funzione di soggetto collocatore nell'ambito di un'operazione di sollecitazione su strumenti finanziari quotati in mercati italiani e impegnata nel contempo in attività di *market making e specialist* su derivati e strumenti strutturati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime attività la disciplina dell'art. 15 del regolamento emittenti, in quanto detta norma impone di operare sui mercati regolamentati solamente per i titoli quotati in Italia e non in relazione a strumenti derivati e strutturati non quotati. Tuttavia, nello svolgimento di tali attività è opportuno, a parere della Consob, che la società, al fine di evitare comportamenti non corretti, rispetti la previsione, contenuta nell'art. 15, di non effettuare operazioni " idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi". Quanto all'attività concernente l'assunzione, da parte della società, di posizioni in conto proprio sui titoli azionari quotati in Italia, l'art. 15 trova applicazione nel caso in cui l'operatività è svolta su titoli azionari quotati oggetto di sollecitazione o titoli derivati quotati nei mercati regolamentati e collegati alle azioni oggetto di sollecitazione e, quindi, le operazioni di compravendita possono effettuarsi soltanto su mercati regolamentati.

*Comunicazione Consob 9 gennaio 2004, n. 4001456*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **4.5. Trattamento fiscale delle polizze assicurative stipulate dalle società per il rischio morte o infortuni dell'amministratore**

Il premio relativo ad una polizza di assicurazione, stipulata dalla società, per il rischio morte o infortuni di un amministratore con beneficiario lo stesso amministratore o i suoi eredi, costituisce un compenso in natura tassabile in capo all'amministratore e origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Al contrario, il premio relativo alla stipula di una polizza di assicurazione per il rischio morte o infortuni che prevede quale assicurato l'amministratore e beneficiaria la società non costituisce compenso in natura in capo all'amministratore e origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte dirette, per effetto del principio dell'inerenza.

Infine, il premio relativo alla stipula di una polizza di assicurazione nei due casi sopra esposti è deducibile ai fini IRAP nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

*Norma di comportamento n. 154 dell'Associazione Dottori Commercialisti Milano - Gennaio 2004*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **4.6. Nuovo intervento Consob su partecipazioni reciproche e patti parasociali**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 121, terzo comma del TUF in tema di partecipazioni reciproche, sono irrilevanti le modalità con le quali si perviene all'insorgere dell'incrocio azionario tra le società interessate, dal momento che tale norma non prevede quale requisito per l'applicazione della relativa disciplina che il superamento del limite consegua necessariamente all'acquisizione volontaria della partecipazione eccedente e, quindi, trova applicazione anche quando il superamento del limite consegua a circostanze sopravvenute come, ad esempio, la fusione della società partecipata in una quotata. Rileva, invece, il dato oggettivo costituito dall'insorgere di un incrocio rilevante e dalla connessa esigenza di attuare le cautele allo scopo predisposte dalla legge.

*Comunicazione Consob 30 dicembre 2003, n. 3083593*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **4.7. In G.U. le ultime modifiche al Regolamento emittenti**

La Commissione, consultate alcune associazioni di categoria, ha approvato con delibera 23 dicembre 2003, n. 14372 la modifica della definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. f) del regolamento n. 11971/1999 in materia di emittenti, limitatamente agli emittenti azioni, modifica resasi necessaria in vista dell'entrata

in vigore della riforma del diritto societario, in base alla quale la qualifica di emittenti azioni diffuse acquisterà rilevanza anche sul piano civilistico. La delibera, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre scorso, è entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione.

*Delibera Consob 23 dicembre 2003, n. 14372 (G.U. 30 dicembre 2003, n. 301)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*